

N. 2365/14
N. 5293/14
N. 1314/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica,
nella persona del Giudice unico dott. Paola Cazzola, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo il
27.2.2012 al n. 1314 / 2012 R.G., a seguito di atto di
citazione notificato in data 28.2.2012 da

BANCA ITALEASE s.p.a con sede in Milano, in persona del
procuratore dott. Maurizio Giusti per procura speciale
28.1.2010 n. 540051/80873 rep. Notaio Alfonso Aiello,

rappresentata e difesa come da mandato steso in calce
all'atto di citazione dall'avv. Giorgio Tarzia del Foro di
Milano e dall'avv. Marco Giaretta del Foro di Vicenza con
elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo (in
Vicenza, _____)

CONTRO

Fallimento DAL PORTO s.r.l. in persona del Curatore,
dott. Daniele Bussolaro, come da autorizzazione alla
costituzione rilasciata dal G.D. dott. Giuseppe Limitone
dd.16.3.2012, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Tonelato di Vicenza come da mandato steso a margine della
comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.7.2012;

convenuta

it
P

OGGETTO: accertamento nullità/inesistenza del decreto di acquisizione del 14.7.2011 cron. n. 6273/2011, avente ad oggetto immobile di proprietà dell'attrice, pronunciato dal G.D. del fallimento della srl Dal Porto.

CONCLUSIONI

precisate all'udienza del 28.11.2013 termini scaduti il 18.2.2014:

dell'attrice BANCA ITALEASE s.p.a: "A) dichiararsi la nullità e/o inesistenza del decreto di acquisizione 14.7.2011 pronunciato dal GD del Fallimento della srl Dal Porto, avente ad oggetto il seguente immobile di proprietà dell'attrice Banca Italease spa quale incorporante di Leasimpresa spa: capannone industriale ad uso agro-alimentare sito in Barbarano Vicentino(VI), distinto nel catasto di detto Comune al foglio

B) conseguentemente ordinarsi al Conservatore RR.II di Vicenza di cancellare, senza sua responsabilità, la trascrizione del suddetto decreto di acquisizione, effettuata in data 4.8.2011 al n. 16337 reg.gen. e n. 10643 reg.part..

C) ordinarsi al Curatore del fallimento della srl Dal Porto di rendere il conto degli affitti riscossi per la locazione a terzi dell'immobile di cui sopra di proprietà dell'attrice Banca Italease spa.

D) col favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio."

A large, faint watermark reading "C.A.S.O." is centered on the page. To the right of the watermark, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be a stylized "P" or "G". Below the signature, there is a rectangular stamp with some illegible text inside.

del Fallimento DAL PORTO s.r.l.; "Voglia il Tribunale di Vicenza, disattesa ogni diversa eccezione e domanda,

1) respingere le domande tutte proposte da Banca Italease spa per i motivi esposti, e più precisamente per inammissibilità/tardività dell'azione ordinaria, per totale carenza dell'interesse ad agire e per infondatezza nel merito, confermando il decreto del Giudice Delegato relativo al bene immobile censito in Comune di Barbarano Vicentino

2) condannare Banca Italease spa al risarcimento del danno subito dalla massa dei creditori del Fallimento Dal Porto srl a causa dell'instaurazione del presente giudizio, anche per mancata omologazione del concordato fallimentare, danno da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c.)

3) condannare Banca Italease spa alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela del fallimento Dal Porto srl".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato, come in epigrafe indicato, in data 28.2.2012 al Curatore del Fallimento della società DAL PORTO s.r.l, la attrice BANCA ITALEASE s.p.a conveniva avanti all'intestato Tribunale il fallimento della DAL PORTO s.r.l in persona del curatore, per sentire nel contraddittorio delle parti accogliere le seguenti conclusioni: "A) dichiararsi la nullità e/o inesistenza del decreto di acquisizione 14.7.2011 pronunciato dal GD del Fallimento della srl Dal Porto,

it
G

avente ad oggetto il seguente immobile di proprietà dell'attrice Banca Italease spa quale incorporante di Leasimpresa spa: capannone industriale ad uso agro-alimentare sito in Barbarano Vicentino (VI), via Riviera Berlica, distinto nel catasto di detto Comune al foglio 11, mappale 4, sub 14 e 15.

B) conseguentemente ordinarsi al Conservatore RR.II di Vicenza di cancellare, senza sua responsabilità, la trascrizione del suddetto decreto di acquisizione, effettuata in data 4.8.2011 al n. 16337 reg.gon. e n. 10643 reg.part.. C) ordinarsi al Curatore del fallimento della sri Dal Porto di rendere il conto degli affitti riscossi per la locazione a terzi dell'immobile di cui sopra di proprietà dell'attrice Banca Italease spa".

L'attrice esponeva i fatti nei termini meglio indicati nell'atto di citazione da intendersi, per esigenze di sintesi, qui integralmente trascritto lamentando in particolare che il Giudice Delegato al fallimento DAL PORTO s.r.l con il decreto del 14.7.2011 trascritto in data 4.8.2011 e impugnato con la presente "actio nullitatis" aveva disposto l'acquisizione, senza averne i poteri, all'attivo fallimentare dell'immobile di (pacifica) proprietà della banca attrice (soggetto terzo), immobile di cui la società fallita disponeva solo in forza di contratto di leasing, ma che la società fallita non aveva mai acquistato (né usucapito), che il curatore deteneva abusivamente e che risultava pure concesso in uso alla società SERVIZI s.r.l in forza di contratto di affitto .

L'attrice, BANCA ITALEASE spa, assumeva l'improprietà

it
P

della motivazione dell'impugnato decreto di acquisizione emesso dal G.D. a seguito del mancato accoglimento in sede di verifica dello stato passivo della domanda di restituzione dell'immobile detenuto dal Curatore. Domanda che come precisava l'attrice era stata rigettata "per mancanza di informazioni e documenti sufficienti" e che non si riferiva affatto al diritto di proprietà in capo a Leasimpresa s.p.a / Banca Italease s.p.a, risultante de plano dai pubblici registri.

Il Fallimento Dal Porto s.r.l in persona del curatore si costituiva depositando in data 12.7.2012 comparsa di costituzione e risposta, contestando gli assunti attorei nei termini indicati nell'atto di costituzione da intendersi, per esigenze di sintesi, qui integralmente trascritto. Il fallimento concludeva nei seguenti termini: (..) 1) respingere le domande tutte proposte da banca Italease spa per i motivi esposti, e più precisamente per inammissibilità/tardività dell'azione ordinaria, per totale carenza dell'interesse ad agire e per infondatezza nel merito, confermando il decreto del Giudice Delegato relativo al bene immobile censito in Comune di Barbarano Vicentino

2) condannare Banca Italease spa al risarcimento del danno subito dalla massa dei creditori del Fallimento Dal Porto srl a causa dell'instaurazione del presente giudizio, anche per mancata omologazione del concordato fallimentare, danno da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c. (...).

In particolare il curatore del Fallimento Dal Porto s.r.l
eccepiva:

- la tardività della domanda attorea in quanto
l'impugnato decreto del G.D. del 14.7.2011 doveva essere
reclamato nei termine perentorio indicato dall'art. 26
l.fall. di dieci giorni (decorrenti dalla notifica del
provvedimento avvenuta in data 13.9.2011) ;

- la mancanza di interesse ad agire della BANCA ITALEASE
s.p.a in forza della pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza
in data 28.6.2012 (che aveva deciso l'opposizione al decreto
di esecutività dello stato passivo, proposta dall'odierna
attrice in quanto il G.D. non aveva ammesso al passivo il
credito per i canoni relativi al contratto di leasing)
pronuncia che secondo l'assunto del curatore "di fatto ha
convertito la sua aspettativa di restituzione del bene con il
controcredito legato al valore del contratto" ;

- assumeva, infine, la Curatela la legittimità del
decreto di acquisizione oggetto del presente giudizio in
quanto "il G.D. non aveva inciso sulla posizione giuridica di
un soggetto rivendicante, ma aveva provveduto ad acquisire
alla massa fallimentare un bene che non era stato restituito
a chi si era asserito legittimo proprietario, senza che tale
soggetto di fosse opposto la diniego di restituzione" . Di
fatto il G.D. secondo l'assunto della curatela aveva
"acquisito alla procedura un bene, che si trovava nel

□ i t
□ i t

possesto della Dal Porto s.r.l al momento del fallimento, allorquando è diventato definitivo il rigetto della domanda di rivendica da parte del terzo, come abitualmente avviene per i beni mobili non rivendicati".

Assumeva la curatela che il decreto era legittimo in quanto "avendo la riforma assimilato la posizione del proprietario di immobili a quella del proprietario di beni mobili, non vi è motivo alcuno per cui il G.D. non possa emettere un decreto di acquisizione del bene immobile allorquando esso non si è stato rivendicato dal legittimo proprietario o comunque la domanda di rivendica sia stata definitivamente respinta" (cfr. pagina 9 e 10 della comparsa di costituzione del 12.7.2012).

All'udienza ex art.183 c.p.c del 20.9.2012 il G.I assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c e fissava l'udienza del 31.1.2013 per decisione sulle eventuali istanze istruttorie.

I procuratori delle parti nei termini assegnati depositavano memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c .

All'udienza del 31.1.2013 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2013.

All'udienza del 28.11.2013 i procuratori delle parti precuisavano le conclusioni: l'attrice concludeva come da foglio separato siglato dal G.I. dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove

it
P

proposte e/o formulate dalla convenuta; la convenuta concludeva come da foglio separato siglato dal G.I. dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove proposte e/o formulate dalla attrice. Il G.I. assegnava alle parti termini massimi di legge per il deposito degli scritti defensionali (ex art. 190 cpc) e all'esito tratteneva la causa in decisione.

Scaduti i termini assegnati ex art.190 c.p.c la causa viene ora decisa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La domanda dell'attrice, BANCA ITALEASE s.p.a, va accolta essendo risulta fondata.

1) Osserva il Giudice che, in generale, nel caso in cui il curatore rinvenga nel patrimonio dell'impresa fallita quale rapporto giuridico ancora pendente il contratto di "locazione finanziaria" l'art.72 quater 1.fall. ha disciplinato la fattispecie e stabilito anche l'iter procedimentale da seguire in caso di fallimento dell'utilizzatore.

L'art. 72 quater 1.fall. recita: "Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art.72 (...).


In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita

o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'art. 67, terzo comma, lettera a(..) ".

2) Orbene nel caso di specie risulta ormai pacificamente accertato (essendo diventato definitivo il decreto pronunciato dal Tribunale in data 28.6.2012 nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n.8336/2010 RG promosso dalla BANCA ITALEASE s.p.a per l'ammissione al passivo dei canoni del contratto di leasing scaduti e a scadere -cfr.doc.12 fascicolo curatela-) quanto segue:

2.1 - l'avvenuto scioglimento dal contratto di leasing da parte del curatore che risulta essersi sciolto dal contratto di leasing ai sensi dell'art.72 l.fall. richiamato dall'art. 72 quater l.fall. (come già accertato dal Tribunale nel suindicato decreto ex art. 98-99 l.fall. del 28.6.2012);

2.2 - l'opponibilità del contratto di leasing al fallimento (l'opponente Banca Italease s.p.a, infatti, ha provato con data certa che a seguito dell'atto rogato dal Notaio Filippo Zabban del 13.12.2006 di fusione per incorporazione di LEASIMPRESA s.p.a <proprietaria dell'immobile poi concesso in leasing> in Banca Italease s.p.a, l'attrice è ora proprietaria dell'immobile e pure titolare del contratto di leasing oggetto di causa n. 607609 poi divenuto a seguito della fusione n. 769186 <cfr. decreto

it


suindicato del collegio del 28.6.2012 doc. 12 curatela>);

2.3 - la proprietà dell'immobile oggetto del contratto di leasing in capo alla odierna attrice (Cfr. pagina 2 e 3 di parte motiva del suindicato decreto dell'intestato Tribunale del 28.6.2012).

Che l'attrice sia l'attuale proprietaria dell'immobile oggetto del contratto di leasing si ricava pure dall'atto di fusione per incorporazione di LEASIMPRESA s.p.a in Banca Italease s.p.a del 13.12.2006 n. 54022/7861 rep. Notaio Zabban (prodotto anche in questo giudizio dalla attrice quale documento n.3) atto che completa le evidenze dei registri immobiliari, posto che la fusione per incorporazione di società si risolve in una vicenda evolutiva modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo .

(Va infatti qui condiviso quanto chiarito da Cass. S.U. n. 2637 del 2006 che ha precisato che l'art. 2505 bis, comma 1 c.c., stabilisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e seguenti, non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti

it

alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi in una vicenda evolutiva modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.) .

Peraltro la stessa curatela ha confermato la legittimazione ad agire della banca attrice poiché nella richiesta di emissione del decreto di acquisizione (emesso dal G.D. in data 14.7.2011) ha chiesto e poi ottenuto che il decreto di acquisizione fosse pronunciato contro LEASIMPRESA spa e Banca ITALEASE spa avendo accertato che "LEASIMPRESA spa soggetto a cui risulta ancora intestato il bene presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza- servizio di pubblicità immobiliare e contro BANCA ITALEASE spa soggetto che ha incorporato per fusione la predetta LEASIMPRESA spa".

2.4 Risulta quale ulteriore dato fattuale non contestato in causa (e documentalmente provato -doc. 13 fascicolo della curatela), che la società fallita al tempo della dichiarazione di fallimento in forza del suindicato contratto di leasing aveva la disponibilità dell'immobile, di proprietà dell'odierna attrice.

Sul punto è sufficiente rinviare a quanto dichiarato dallo stesso Curatore nelle premesse relative alla richiesta di emissione di decreto di trasferimento laddove dichiara: "la società fallita ha la disponibilità di un immobile industriale con accessori sito in Barbarano Vicentino,

it

attualmente occupato dalla società SERVIZI srl giusto contratto di affitto d'azienda stipulato il 26.1.2009 per la durata di anni 2 ed attualmente in corso di rinnovo .."(cfr. doc. 13 fascicolo curatela).

Orbene ritiene il giudice che il curatore in forza del chiaro iter procedimentale stabilito dalla legge fallimentare per i rapporti giuridici pendenti (e nel caso di specie per il contratto di leasing dall'art.72 quater l.fall.) a seguito dell'avvenuto scioglimento del curatore dal contratto di leasing aveva il dovere di restituire immediatamente l'immobile di cui la società fallita al tempo della dichiarazione di fallimento aveva la disponibilità solo in forza del contratto di leasing (e non in quanto la società fallita medio tempore ne fosse diventata proprietaria; un simile assunto, invero, non risulta mai dedotto e provato in atti dalla curatela neppure all'udienza di verifica dello stato passivo del 7.7.2009- cfr. verbale prodotto dalla curatela quale doc.3-) al legittimo proprietario che è la Banca ITALEASE s.p.a attrice.

Quindi il dovere di restituzione dell'immobile al legittimo proprietario nel caso di specie era sorto in capo al curatore nel momento stesso in cui il curatore (nei termini e modalità consentiti dall'art.72 l.fall. quindi anche per il solo decorso del termine assegnato dal G.D.) aveva deciso, nel caso di specie tacitamente, di sciogliersi dal contratto di leasing (così decidendo di non dare

esecuzione al contratto di leasing riscattando l'immobile cfr. contratto di leasing articolo n.5 che prevede l'opzione di acquisto, doc.2 fascicolo attoreo-) .

2.5 Risulta dagli atti di causa che lo stesso curatore nella risposta del 4.9.2010 (a seguito dell'istanza di messa in mora ex art.72 comma 2 l.fall. depositata dalla banca attrice il 29.6.2010 e del decreto del G.D. di assegnazione del termine di 60 giorni per risposta <documento n.8 curatela>), ha chiarito di aver optato per lo scioglimento dal contratto di leasing a far data dal 7.7.2009 .

Appare opportuno riportare testualmente quanto chiarito dal Curatore: "tutto ciò appare così con chiarezza che il sottoscritto curatore non intendeva assolutamente subentrare nel contratto e che il contratto deve intendersi risolto da mesi(..) poiché la volontà del curatore può risultare non solo da dichiarazione espressa ma anche da comportamenti concludenti(..) il sottoscritto ritiene di aver già manifestato alla Banca Italease spa già all'udienza del 7.7.2009 la propria volontà di non subentrare nel contratto di leasing de quo. A nulla può valere quindi il termine assegnato dall'ill.mo G.D. in conseguenza dell'istanza di Banca Italease spa " .

Pertanto il curatore doveva seguire l'iter procedimentale stabilito dall'art.72 quater l.fall. e ritenendosi sciolto dal contratto di leasing a far data dal 7.7.2009 (data chiarita dallo stesso curatore) doveva restituire già il

7.7.2009 l'immobile senza neppure attendere il deposito di domanda di restituzione o l'esito della stessa .

(Va rilevato che l'odierna attrice aveva formulato domanda di restituzione dell'immobile depositata il 6.6.2009 <e non di rivendica> domanda che, come si legge nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio della curatela laddove la curatela riproduce la domanda di restituzione e pure le conclusioni (cfr. comparsa di costituzione e risposta della curatela nel presente giudizio pagina 2 e 3), trovava la sua causa petendi proprio quale assunta conseguenza dell'atto di messa in mora in relazione al contratto di *leasing*, messa in mora che veniva formulata dalla banca attrice ex art.72 comma 2 l.fall. e comunicata al Curatore in uno con la domanda di restituzione del 6.6.2009).

L'attesa dell'esito di un eventuale giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di restituzione dell'immobile fondata sulla suindicata *causa petendi* risulta (e risultava) del tutto inutile nel caso in cui il Curatore avesse ritenuto di sciogliersi dal contratto di *leasing* come è poi accaduto nel caso di specie (addirittura per stessa ammissione del Curatore all'udienza di verifica dello stato passivo del 7.7.2009).

(Infatti il Collegio avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e pronunciare sulle spese . Peraltro l'opposizione ex art. 98-

it

99 l.fall. sarebbe risultata foriera di possibile condanna della curatela alle spese del giudizio di opposizione, posto che l'eventuale opposizione alla mancata restituzione, come si legge nella motivazione del rigetto, dipendeva dal curatore che non aveva ancora le stime degli immobili).

Va rilevato che a verbale del 7.7.2009 (verbale dello stato passivo) si legge testualmente quanto segue: <<L'anno 2009 il giorno 07 luglio alle ore 10.30 presso il Tribunale di Vicenza avanti al Giudice Delegato all'intestato fallimento Giuseppe Limitone presente il curatore Daniele Bussolaro, vengono esaminate le seguenti domande:

1) BANCA ITALEASE spa: (...) Il Curatore precisa che non essendo stata depositata perizia dei beni immobili non è in grado di formulare alcuna proposta in merito, quindi propone il rigetto dell'istanza per mancanza di documentazione sufficiente.

2) PALLADIO LEASING SPA (...)

Il G.D. provvede in conformità alle richieste del Curatore. >>

Orbene, ritiene il Giudice che sulla base di quanto sopra esposto risulta accertato che il curatore del fallimento Dal Porto s.r.l si è sciolto dal contratto di leasing ex art. 72 quater l.fall. ritenendolo opponibile alla curatela.

Abnorme risulta, per quanto sopra esposto, il decreto di acquisizione all'attivo fallimentare (effetto collegato alla trascrizione presso i RR.II del decreto di acquisizione del 14.7.2011 cron.n.6273 /2011 sollecitato dal curatore)

it

dell'immobile di proprietà della banca attrice che è soggetto pacificamente terzo rispetto alla società fallita, acquisizione, tramite ordine di trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, disposta dal G.D. sulla base del dato evidenziato dal curatore, del formarsi del giudicato interno sul rigetto della domanda di restituzione (e non di rivendica termine invece utilizzato dalla curatela).

Si tratta di giudicato, peraltro, puramente endofallimentare; infatti come chiarito dall'art. 96 ultimo comma 1.fall. il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 1.fall., producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Va condiviso il richiamo della Suprema Corte di Cassazione laddove ha precisato che: "i decreti di acquisizione emessi dal G.D. devono ritenersi giuridicamente inesistenti se lungi dal mantenersi nell'alveo dell'attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare, finiscono per statuire, in via definitiva, su questioni di diritti soggettivi, che non possono essere certamente risolte nell'ambito della procedura ex artt. 25-26 legge fall., ma vanno decise in un ordinario processo di cognizione nel contraddittorio tra le parti contendenti".

La Suprema Corte precisa che suddetti decreti se emessi "risultano emessi in radicale carenza di potere ed essendo, quindi, inidonei a disporre della situazione giuridica in contestazione, non

it

sono suscettibili di passare in cosa giudicata" (Cass. 2004 n. 16083 e le ulteriori pronunce citate anche dall'attrice Cass. 9.4.1984 n. 2258, Cass. 4.2.1993 n. 1402, Cass. 6.12.2006 n. 26172, Cass. 27.4.2007 n. 10.095).

In conclusione la domanda attorea va accolta per la ragione assorbente che il G.D. non aveva i poteri di acquisire, tramite il decreto emesso ai sensi dell'art. 25 n.2 l.fall., alla massa attiva l'immobile oggetto del decreto del 14.7.2011, in quanto l'immobile risultava sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento di proprietà della odierna attrice e si trovava al tempo della dichiarazione di fallimento, per stessa ammissione del curatore, nella disponibilità della società fallita Dal Porto s.r.l solo in forza di contratto di *leasing*.

Il curatore al contrario di quanto accaduto, aveva, come stabilito dall'art. 72 quater l.fall., il preciso dovere di restituire l'immobile alla banca attrice dal momento in cui aveva deciso di sciogliersi dal contratto di *leasing* ed avendo così riconosciuto opponibile il contratto di *leasing* (si rinvia a quanto accertato dal Tribunale nel decreto pronunciato in data 28.6.2012 nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 8336/2010 RG promosso dalla Banca ITALEASE spa per l'ammissione al passivo dei canoni del contratto di *leasing* scaduti e a scadere -cfr.doc.12 fascicolo curatela).

3) Le eccezioni di tardività e inammissibilità

dell'odierna domanda attorea non sono fondate e vanno respinte.

Infatti posto che per le ragioni sopra indicate il G.D. ha emesso un provvedimento senza averne i poteri (in quanto ha provveduto incidendo su posizioni giuridiche soggettive di soggetti terzi diversi dalla società fallita, che è questione diversa dal mero esercizio dell'attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare) il decreto di acquisizione del 14.7.2011 cron. 6273 oggetto del presente giudizio va dichiarato atto inesistente (o radicalmente nullo) e in quanto atto inesistente (perché emesso in carenza di poteri) essendo inidoneo a produrre effetti giuridici l'azione di impugnazione dello stesso non è soggetta alle preclusioni o decadenze eccepite dalla curatela (ex art. 26 l.fall.) essendo il decreto certamente censurabile con l'*actio nullitatis* qui fondatamente esperita dall'attrice (cfr. Cass. 9.4.1984 n. 225; Cass. 2004, n. 16083; Cass.2006 n. 26172).

4) Pure non fondata risulta l'eccezione sollevata dalla curatela di carenza di interesse ad agire dell'attrice, posto che, diversamente da quanto assunto dalla curatela, la pronuncia del Collegio di data 28.6.2012 resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 8336/2010 RG promosso dalla Banca ITALEASE spa, più volte richiamata dalla curatela aveva ad oggetto solo l'ammissione della banca odierna attrice al passivo per i canoni di *leasing* e non il

it

diritto alla restituzione dell'immobile in quanto proprietaria (diritto di proprietà peraltro pienamente riconosciuto dal Tribunale in capo all'attrice- vedi pagina 3 e 4 di parte motiva-).

5) Sulla domanda "sub C" delle conclusioni attoree, rileva il Giudice che risulta non contestato in causa ed anzi dichiarato dallo stesso curatore nell'istanza del 11.7.2011 rivolta al G.D. per l'emissione del decreto di acquisizione che l'immobile oggetto di causa era (testualmente) *"attualmente occupato dalla società SERVIZI srl giusto contratto di affitto d'azienda stipulato il 26.1.2009 per la durata di anni 2 ed attualmente in corso di rinnovo .."* (cfr. doc. 13 fascicolo curatela).

Pertanto posto che il curatore con la risposta del 4.9.2010 ha dichiarato di aver manifestato (testualmente) *"già all'udienza del 7.7.2009 la propria volontà di non subentrare nel contratto di leasing de quo(..)".* e poi ha aggiunto: *"A nulla può valere quindi il termine assegnato dall'ill.mo G.D. in conseguenza dell'istanza di Banca Italease spa"*, risulta così documentalmente provato che la curatela, per sua stessa ammissione, dopo il 7.7.2009 anziché restituire immediatamente ex art.72 quater l.fall. l'immobile all'attrice ha continuato, senza averne titolo, ad avvalersene tramite il contratto di affitto d'azienda stipulato il 26.1.2009 per la durata di anni due, contratto che per stessa ammissione del Curatore alla data

del 11.7.2011 era in corso di rinnovo (cfr. doc. 13 fascicolo curatela).

Ne consegue che il Curatore del fallimento della Dal Porto s.r.l all'atto della consegna dell'immobile all'attrice, dovrà rendere il conto all'attrice, dell'utilizzo e di quanto eventualmente riscosso dalla curatela grazie all'utilizzo dell'immobile di cui sopra di proprietà dell'attrice Banca Italease spa, illegittimamente detenuto quantomeno a far data dal 7.7.2009.

6) L'accoglimento per i motivi sopra indicati della domanda attorea è decisione assorbente che rende inutile l'esame delle ulteriori eccezioni delle parti e delle ulteriori domande svolte anche in via riconvenzionale dalla convenuta (si tratta della domanda di condanna al risarcimento del danno subito dalla massa dei creditori del Fallimento Dal Porto s.r.l a causa dell'instaurazione del presente giudizio e anche per mancata omologazione del concordato fallimentare, domanda che presuppone il rigetto della domanda attorea qui invece accolta).

7) Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, Fallimento Dal Porto srl, risultata soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando nella

It

causa promossa da BANCA ITALEASE s.p.a nei confronti di Fallimento DAL PORTO s.r.l. in persona del Curatore, dott.Daniele Bussolaro;

ogni contraria e diversa istanza, domanda rigettata;

accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto:

dichiara inesistente (o radicalmente nullo e privo di effetti) il decreto di acquisizione di data 14.7.2011 cron. n. 6273 /2011 pronunciato dal Giudice delegato del Fallimento della Dal Porto s.r.l, avente ad oggetto il seguente immobile di proprietà dell'attrice Banca Italease s.p.a quale società incorporante per fusione di Leasimpresa s.p.a; capannone industriale ad uso agro-alimentare sito in Barbarano Vicentino(VI), distinto nel catasto di detto Comune al foglio

ordina al conservatore R.R.I.I di Vicenza ora Agenzia del Territorio -ufficio provinciale di Vicenza, servizio di pubblicità immobiliare- di cancellare, con esonero da responsabilità, la trascrizione del decreto di acquisizione suindicato del 14.7.2014 cron. n. 6273 /2011 pronunciato dal G.D. del Fallimento della Dal Porto s.r.l, trascrizione effettuata presso l'Agenzia del Territorio -ufficio provinciale di Vicenza, servizio di pubblicità immobiliare- in data 4.8.2011 presentazione n.

it

dispone che il Curatore del fallimento della Dal Porto s.r.l all'atto della consegna dell'immobile all'attrice, BANCA ITALEASE s.p.a, renda il conto all'attrice, dell'utilizzo dell'immobile di cui sopra, di proprietà dell'attrice Banca Italease s.p.a, illegittimamente detenuto dalla Curatela quantomeno a far data dal 7.7.2009 e di quanto eventualmente riscosso dalla curatela grazie all'utilizzo dell'immobile.

Condanna parte convenuta, Fallimento Dal Porto s.r.l, a rifondere all'attrice, Banca Italease s.p.a, le spese di giudizio liquidate in complessivi euro 19.751,04 (pari ad euro 18.000,00 per compenso ed euro 1.751,04 per anticipazioni) oltre, iva e cpa di legge .

Vicenza, 14 novembre 2014.



Il Giudice
(dot.) Paola Cazzola

Paola Cazzola

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montecchiaro

Annalisa Montecchiaro

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

IN DATA 14 NOVEMBRE 2014

20 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Annalisa Montecchiaro